

Codice DB1406

D.D. 10 novembre 2014, n. 3074

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4738 per la realizzazione di un manufatto di scarico di tubazione fognaria bianca nel rio San Pietro, in Comune di Carmagnola, a valle del ponte di via Maruccano. Ditta: SMAT S.p.A.

Con nota acquisita in data 17/07/2014 prot. n. 37064/14.06, la società Smat S.p.A., con sede in Torino, Corso XI Febbraio n. 14 - P.IVA n. 07937540016, ha trasmesso richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un manufatto di scarico di tubazione fognaria bianca nel rio San Pietro, in Comune di Carmagnola, a valle del ponte di via Maruccano.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Mario Vaudagna, costituiti dalla relazione illustrativa e tecnica, dalla documentazione fotografica e da n. 3 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

In data 04/08/2014, con nota prot. n. 40307/14.06, sono state richieste dal Settore scrivente alla società richiedente integrazioni tecniche, pervenute in data 08/09/2014 prot. n. 45311/14.06.

Il manufatto di scarico, in sponda destra del rio San Pietro, è costituito da un collettore acque bianche in ghisa sferoidale DN 400 mm e da una scogliera in massi di cava posati a secco di sviluppo m 5 con relativa soglia di fondo alveo sempre in massi di cava a secco, a protezione del recapito dello scarico.

In data 27/10/2014 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario di questo Settore per verificare lo stato dei luoghi.

L'avviso di deposito degli elaborati progettuali è rimasto pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Carmagnola per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;

- visto il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le LL.RR. n. 20/2002, n. 12/2004 e n. 9/2007;
- visto il regolamento regionale n. 14/R approvato con D.P.G.R. del 06/12/2004, recante disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, la società SMAT S.p.A., P.IVA 07937540016, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori potranno essere realizzati dopo il rilascio da parte del Settore scrivente, della concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico ai sensi della L.R. 12/2004 e del relativo Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004;

2. nessuna variazione alle opere idrauliche progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. siano eseguiti i calcoli di stabilità della scogliera e della soglia di fondo alveo nei riguardi di tutti i carichi di progetto, ai sensi delle norme tecniche vigenti;
4. la scogliera in massi di cava dovrà essere mantenuta ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
5. il piano di posa della scogliera e della soglia di fondo alveo dovrà essere posto a quote inferiori di almeno m 1,00 rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
6. i massi costituenti la scogliera ed il rivestimento di fondo alveo dovranno essere posizionati ed incastrati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente, per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;

9. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

12. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche agli interventi autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.gls. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole